
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Interrogatorio formale in un processo con pluralità di parti e confessione giudiziale

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.10.2016, n. 20476

...omissis...

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato per manifesta infondatezza.

4. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto lamentano sotto diversi profili che il giudice d'appello non abbia ritenuto che dalle prove raccolte emergesse una prova chiara che la caduta dalla moto xxxxx che era alla testa di un gruppetto di motociclisti in una giornata con pioggia, fosse stata provocata dal tamponamento da parte della moto del G. che sorraggiungeva dietro di lui e non piuttosto da altra causa, quale un semplice sbandamento del conducente sul terreno reso viscido dalla pioggia.

In diritto, lamentano che non sia stata ritenuta decisiva, al fine di ritenere provato che la caduta dalla moto del ricorrente, obiettivamente verificatasi e dalla quale sono scaturiti per lo stesso documentati danni alla persona, si sia verificata a seguito dell'urto con la moto xxxxxxxxxx

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 164 c.p.c., atteso che la corte dapprima non ha ritenuto (come già il Tribunale in primo grado) di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ma poi non ha preso in considerazione la confessione giudiziale resa dal conducente e proprietario del veicolo asseritamente investitore in sede di interrogatorio formale, articolato per relationem in riferimento al contenuto dell'atto di citazione, ritenendo poco concludenti i capitoli di prova contenuti nella narrativa della citazione stessa.

Con il secondo motivo si lamenta che il giudice non abbia dato il dovuto rilievo confessorio alle risultanze dell'interrogatorio formale, invocando questa volta la violazione dell'art. 230 c.p.c., in quanto il giudice non si sarebbe avvalso del suo potere di chiedere i chiarimenti ritenuti necessari sulle risposte date.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2733 c.c., non avendo il giudice valutato le altre risultanze istruttorie (testimonianze e ctu) che avrebbero potuto suffragare l'attendibilità della dichiarazione confessoria, e con il quarto si lamenta che non abbia preso minimamente in considerazione le conclusioni della espletata consulenza medica in ordine alla dinamica dei fatti.

Il presente ricorso si sostanzia in una serie di personali valutazioni e, in definitiva, esprime un convincimento contrario a quello del giudice del merito, così sollecitando un inammissibile riesame del materiale probatorio e una soluzione della controversia favorevole alla sua tesi, attraverso la denuncia di violazioni di legge insussistenti.

Non la violazione dell'art. 164 c.p.c., in quanto ai fini della nullità dell'atto di citazione rilevano la mancanza o l'assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda e la sostanziale mancanza della esposizione dei fatti di causa.

La poca incisività dell'atto, se non raggiunge i limiti sopra indicati, non è fonte di nullità; è rimessa alla diligenza della parte, a fronte di un atto di citazione valido ma poco stringente, l'articolazione in modo più incisivo dei capitoli di prova.

Altresì, il potere del giudice di chiedere chiarimenti alla parte in sede di interrogatorio formale è potere assolutamente discrezionale, il cui mancato esercizio non può essere sindacato in questa sede, e funzionalizzato alla migliore comprensione della vicenda da parte del giudice e non a svolgere una funzione di supplenza dell'onere probatorio della parte o di completamento dei capitoli di prova articolati.

Quanto alla confessione giudiziale resa in sede di interrogatorio formale, la corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale "L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato.

Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette" (Cass. n. 4486 del 2011).

Essa ha legittimamente ritenuto, nell'ambito della formazione del suo convincimento, le dichiarazioni del xxxxxx che si limitavano ad una conferma delle affermazioni contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale insufficiente a costituire prova di un reale impatto tra i veicoli, in quanto circostanza non confermata nè da rilievi obiettivi nè da altre risultanze istruttorie, atteso che nessuno degli altri membri del gruppo di motociclisti, ascoltati come testimoni, ha visto o sentito l'urto.

Infine, del tutto infondato è il rilievo sulla mancata valorizzazione della c.t.u. medica ai fini della formazione del convincimento del giudice in relazione alla dinamica del sinistro in quanto, in disparte che anche questa risultanza istruttoria è liberamente apprezzabile dal giudice nel fondare il proprio convincimento, all'interno di una consulenza tecnica medica sulla persona del danneggiato, nessun valore probatorio spiegano le affermazioni relative alla dinamica del fatto qualora non si tratti di conclusioni tecniche alle quali il consulente è pervenuto sulla base dell'esame obiettivo degli esiti traumatici riportati dal periziando, ma con esse il consulente si limita a riportare la ricostruzione dei fatti - ai quali non ha evidentemente assistito - così come gli vengono riferiti dal periziando stesso, come nella specie.

5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente".

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio - esaminati anche i rilievi contenuti nella memoria del controricorrente - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della contro xxxxxx in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015.